Sentenza del 14/02/2022 n. 4798 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate, in esito a verifica nei confronti della società A. e A. Srl, da cui risultava l'effettuazione, negli acquisti di vetture da fornitori unionali, di operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una complessa frode carosello, emetteva, nei confronti dell'Autosalone M. Srl cartella di pagamento per IVA per l'anno 2006, ritenuta, quale cessionaria dalla prima delle vetture oggetto del controllo, coobbligata solidale D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 60 bis.

L'impugnazione della contribuente, che eccepiva l'illegittimità della cartella, la carenza dei presupposti per la responsabilità solidale e il difetto di consapevolezza della frode fiscale, era accolta dalla CTP di Brindisi. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, che riteneva non provata la consapevolezza, da parte della cessionaria, del comportamento fraudolento della società intermediaria.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 60 bis e 14, per aver dato rilevanza alla mancanza di prova della consapevolezza della frode in capo al cessionario, requisito non richiesto dalla norma, essendo sufficiente, invece, solo che le vendite siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore normale di mercato.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su fatto decisivo, identificato nell'esser state le vendite operate ad un prezzo inferiore al valore normale del bene.

3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.

3.1. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, commi 2 e 3, ratione temporis applicabile, prevede:

"2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta."

3.2. La norma, dunque, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede l'obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente, e ciò in base al semplice fatto giuridico dell'omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza necessità di ulteriore attività accertativa.

Questa Corte, del resto, ha già precisato (Cass. n. 2853 del 31/01/2019) che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis, comma 2, nel contemplare la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'Iva da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal D.M. 22 dicembre 2005, se effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone, a differenza del medesimo decreto, art. 21, comma 7, che concerne l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'effettività dell'operazione sia sul piano oggettivo che soggettivo - come è nella specie -, sicchè è consentito al cessionario portare in detrazione l'imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale.

La radicale differenza naturalistica dei due fenomeni (da un lato l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, alla quale l'ordinamento replica con il diniego di detrazione dell'iva esposta; dall'altro lato il mancato versamento dell'iva da parte del cedente, al quale l'ordinamento replica con l'attribuzione al cessionario della responsabilità solidale per l'iva non versata) comporta, quindi, una diversa perimetrazione dell'onere probatorio.

Nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, infatti, l'Ufficio ha l'onere di provare unicamente le due circostanze di fatto relative: a) all'omesso versamento dell'iva da parte del cedente e b) all'inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato.

Non è previsto, invece, che sia fornita (o anche solo dedotta) la prova della consapevolezza del cessionario della (pregressa) frode perpetrata dal cedente.

A fronte di tali prove, poi, l'onere si trasferisce sul contribuente che ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, comma 3, dovrà provare che "il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta".

3.3. Orbene, appare evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la CTR, la quale, invece, ha ritenuto illegittima la pretesa dell'Ufficio sull'assunto - invece, per quanto detto, del tutto estraneo alla fattispecie giuridica - della mancata prova della consapevolezza dell'altrui attività illecita.

4. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per l'ulteriore esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza